



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R.15/2015) già Provincia Regionale di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 56 del Registro

data 19-06-2026

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA CENTURIFE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

Parere espresso ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.



Il responsabile del III settore
Ing. Gaetano Mineo

Li, 16-06-2026

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.

Il responsabile del II settore
Dr.ssa Maria Concetta Giunta

Li, VICE

L'anno **duemilaventisei** il giorno diciannovè del mese di giugno alle ore 11:40 e segg., in Catenanuova

nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del :

- Sindaco
 Vice- Sindaco

e con l'intervento dei seguenti Sigg. Assessori
All'appello nominale risultano presenti:

	NOME E COGNOME		CARICA RIVESTITA	P	A
1	Antonio	IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
2	Carmelo	DI MARCO	Assessore	X	
3	Nicola	LEOCATA <u>VIDEONAF</u>	Assessore	X	
4	Rosaria C. F.	INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
5	Lucia P. C.	BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE				<u>5</u>	<u>0</u>

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Dario Daquino Dr.ssa MARIA CONCETTA GIUNTA

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 56 del 16/06/2026 ;

Visti i pareri di legge espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e ss. mm. e ii. resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione;

di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

n. 56 del 16/06/2026

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA CENTURIFE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.

Proponente

Redigente



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI:

- l'art. 51 della 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art. 6 legge 15/05/1997, n. 127, siccome modificato ed integrato dall'art. 2 della legge 16/06/1998, n. 191;
- l'art. 3 comma 2 del D.Lgs 03/02/1993, n. 29 e successive modificazioni;
- la legge regionale 07/09/1998, n. 23;
- la circolare 29/01/1999, n. 2 dell'Assessorato Regionale Enti locali;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante il <<T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli ee.ll.>> con annesso Ordinamento Finanziario Contabile, e successive modificazioni;

Premesso

- che il Comune di Catenanuova è proprietario del campetto polivalente comunale di via Centurife, destinato allo svolgimento di attività sportive, motorie e ricreative compatibili con la natura dell'impianto;
- che detto impianto è destinato alla pratica di attività sportive amatoriali e di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro e altre discipline compatibili, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- che l'impianto riveste carattere di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, costituendo presidio di aggregazione, inclusione e benessere per la collettività amministrata;

Dato atto

- che il Comune intende valorizzare l'attività sportiva quale strumento di integrazione, socializzazione, promozione della salute e del benessere psicofisico, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità;
- che la gestione dell'impianto non deve risolversi nella mera messa a disposizione del bene, ma deve tradursi in una gestione attiva, organizzata e coerente con la vocazione sportiva e sociale della struttura;
- che la gestione del campetto deve essere orientata alla diffusione della pratica sportiva e alla promozione di iniziative rivolte all'intera cittadinanza, senza finalità lucrative prevalenti;

Considerato

- che il Comune non dispone, allo stato, di risorse umane, strumentali e organizzative sufficienti per assicurare una gestione diretta, continuativa ed efficiente dell'impianto;
- che l'affidamento in concessione della gestione del campetto a soggetti qualificati del mondo sportivo locale consente di evitare situazioni di degrado, sottoutilizzo o abbandono della struttura e di assicurare un miglior perseguimento dell'interesse pubblico;
- che l'affidamento a soggetti associativi e sportivi consente di realizzare forme di amministrazione condivisa e di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati nello svolgimento di attività di interesse generale;

Richiamato

- l'art. 118 della Costituzione, in tema di sussidiarietà orizzontale;

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 48 in materia di competenze della Giunta comunale e l'art. 107 in materia di competenze gestionali dei Responsabili di settore;
- il D.Lgs. 36/2023, per i principi applicabili di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede, tutela dell'affidamento, concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, da osservare anche nelle procedure di selezione dei concessionari di beni pubblici a rilevanza sociale;
- il D.Lgs. 38/2021, in quanto compatibile con la disciplina degli impianti sportivi e della loro gestione;

Ritenuto

- di dover formulare apposito atto di indirizzo al Responsabile del Settore competente affinché provveda all'attivazione della procedura per l'affidamento della gestione del campo polivalente di via Centuripe ad associazioni con scopi sociali e/o sportivi;
- di dover approvare, contestualmente, lo schema di convenzione regolante i reciproci rapporti tra il Comune e il soggetto concessionario;
- di dover stabilire che la concessione abbia durata di anni tre, con facoltà di proroga per ulteriori anni due, alle medesime condizioni, in presenza di valutazione positiva dell'attività svolta e di persistente interesse pubblico;
- di non dover prevedere un canone concessorio mensile a carico del concessionario, tenuto conto della tipologia dell'impianto, della sua funzione sociale e delle condizioni di utilizzo, in quanto si verificano le seguenti condizioni:

Non convenienza economica della gestione diretta: il Comune non dispone di personale da destinare stabilmente alla guardiana, apertura/chiusura, vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria e gestione amministrativa dell'impianto, e l'organizzazione diretta comporterebbe costi certi superiori al presumibile introito da canone;

Compensazione patrimoniale indiretta: l'assenza di canone non equivale a una concessione "senza corrispettivo", perché il concessionario assume obblighi economicamente rilevanti - custodia, manutenzione ordinaria, utenze, pulizia, sicurezza, presidio quotidiano, organizzazione delle attività - che alleggeriscono in modo significativo il bilancio comunale;

Elevata utilità sociale: l'impianto è destinato a sport di base, inclusione, prevenzione del disagio giovanile, socializzazione e salute pubblica; quindi il ritorno per l'ente non è reddituale in senso stretto, ma consiste nella valorizzazione sociale del bene e nel soddisfacimento di interessi costituzionalmente rilevanti.

Considerato altresì

- che la previsione di un canone concessorio non risulta, nel caso concreto, coerente con la natura dell'impianto e con l'interesse pubblico perseguito, in quanto il campo polivalente di via Centuripe costituisce impianto sportivo di base, privo di rilevanza economica e destinato prevalentemente a finalità sociali, educative, aggregative e di promozione della salute;
- che il Comune non dispone, allo stato, di personale né di risorse organizzative idonee ad assicurare direttamente la gestione continuativa dell'impianto, con particolare riferimento alle attività di apertura e chiusura, guardiana, vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria, presidio durante l'utilizzo, gestione delle prenotazioni e controllo del corretto uso della struttura;
- che l'imposizione di un canone a carico del concessionario risulterebbe sproporzionata rispetto agli oneri economici e gestionali posti integralmente a suo carico, consistenti nella custodia del bene, nella manutenzione ordinaria, nella pulizia, nelle utenze, negli adempimenti di sicurezza, nelle coperture assicurative e nell'organizzazione delle attività sportive e sociali, con conseguente assorbimento del valore economico ritraibile dall'uso del bene;
- che, pertanto, la gratuità della concessione non determina un'irragionevole rinuncia a utilità patrimoniali, ma trova adeguata compensazione nell'assunzione, da parte del concessionario, di obblighi di gestione e conservazione del bene che il Comune non sarebbe altrimenti in grado di sostenere con risorse proprie, nonché nella produzione di rilevanti benefici sociali indiretti a favore della collettività locale;
- che tale scelta si giustifica, in particolare, per la necessità di assicurare la concreta fruizione pubblica dell'impianto, prevenire il degrado della struttura, favorire la pratica sportiva di base, promuovere inclusione e aggregazione sociale e garantire opportunità educative e ricreative a favore della popolazione, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti fragili;

Visto lo schema di convenzione predisposto dal Settore competente, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

PROPONE

Di approvare integralmente le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di impartire atto di indirizzo al Responsabile del Settore competente affinché provveda ad attivare la procedura per l'affidamento in concessione della gestione del campo polivalente comunale di via Centuripe, ad associazione qualificata con finalità sociali e/o sportive.
- Di dare atto che la concessione dell'impianto avviene a titolo gratuito quanto al canone concessorio, in ragione della natura sociale e non economicamente rilevante dell'impianto, nonché dell'assunzione integrale, da parte del concessionario, degli oneri di custodia, apertura e chiusura, pulizia, manutenzione ordinaria, utenze, vigilanza, assicurazione, sicurezza e gestione funzionale della struttura, con conseguente compensazione patrimoniale indiretta in favore dell'Ente;
- Di stabilire che i soggetti ammessi alla procedura siano individuati tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali riconosciute, in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall'avviso pubblico.
- Di stabilire che la concessione abbia durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione, con possibilità di proroga alle medesime condizioni per un periodo massimo di ulteriori anni due, previa valutazione positiva della gestione e persistenza dell'interesse pubblico.
- Di dare atto che resteranno a carico del concessionario gli oneri di custodia, apertura e chiusura dell'impianto, pulizia, manutenzione ordinaria, utenze, personale, assicurazioni, adempimenti di sicurezza e ogni altro onere di gestione ordinaria, mentre resteranno a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, secondo quanto previsto nella convenzione.
- Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, da utilizzare quale base regolatrice del rapporto concessorio con il soggetto affidatario.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché nelle ulteriori sezioni del sito istituzionale previste dalla normativa vigente.
- Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg. 15

in data 19-06-2026



Il pubblicatore

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;

in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 19/06/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature of the Municipal Secretary]

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Li,



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Li,

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL
CAMPETTO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA CENTURIFE**

COMUNE DI CATENANUOVA

Provincia di ENNA

CONVENZIONE

per la concessione in gestione dell'impianto sportivo denominato **"Campetto polivalente comunale di via Centurife"**.

Tra

il **Comune di Catenanuova**, C.F./P.IVA 80001380866, con sede in p.zza Aldo Moro n.1, rappresentato da _____, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato **"Comune"**;

e

l'Associazione/Società/Ente _____, C.F./P.IVA _____, con sede in _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata **"Concessionario"**;

Premesso che

- il Comune è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campetto polivalente comunale di via Centurife";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___ è stato approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto e il relativo schema di convenzione;
- con determinazione del Responsabile del Settore è stato disposto l'affidamento della gestione dell'impianto in favore del Concessionario sopra indicato;
- l'impianto è destinato allo svolgimento di attività sportive amatoriali, ricreative e sociali ed è qualificato come impianto sportivo di esercizio, privo di rilevanza economica, di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune concede al Concessionario, che accetta, la gestione e l'uso dell'impianto sportivo denominato **"Campetto polivalente comunale di via Centurife"**, sito in via Centurife, con



le relative pertinenze, impianti, spogliatoi, servizi, attrezzature ed aree annesse, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

2. L'impianto è meglio individuato nelle planimetrie e nella documentazione tecnica agli atti del Comune, che costituiscono parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegate.
3. La concessione riguarda la gestione funzionale dell'impianto per finalità sportive, sociali, ricreative e di promozione del benessere collettivo, con esclusione di ogni utilizzo incompatibile con la destinazione pubblica del bene.

Art. 2 – Finalità e scopo della concessione

1. La gestione dell'impianto deve essere improntata alla valorizzazione della pratica sportiva quale strumento di aggregazione, inclusione, promozione della salute e crescita sociale della comunità locale.
2. Nel rispetto di tali finalità, il Concessionario si impegna a:
 - organizzare attività sportive, corsi, iniziative e manifestazioni rivolte a tutte le fasce di età;
 - favorire la partecipazione di giovani, anziani e persone con disabilità;
 - collaborare con il Comune e con le istituzioni scolastiche per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico;
 - assicurare il più ampio utilizzo dell'impianto compatibilmente con la programmazione delle attività.
3. L'impianto potrà essere utilizzato esclusivamente per attività sportive e ricreative compatibili con la sua natura e con le prescrizioni di sicurezza vigenti.

Art. 3 – Durata

1. La concessione ha durata di **anni tre** a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Alla scadenza, il Comune potrà disporre la proroga, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di ulteriori **anni due**, ove sussistano ragioni di pubblico interesse e previa valutazione positiva della gestione svolta.
3. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 4 – Consegna dell'impianto

1. La consegna dell'impianto avverrà mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, dal quale risulteranno:

- consistenza dei locali e delle aree;
 - stato manutentivo dell'impianto;
 - elenco delle attrezzature e degli arredi presenti;
 - eventuali prescrizioni tecniche o limitazioni d'uso.
2. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto concessorio per la riconsegna dell'impianto.

Art. 5 – Natura del rapporto

1. La presente convenzione disciplina un rapporto di concessione amministrativa di bene pubblico finalizzata alla gestione sociale dell'impianto sportivo comunale.
2. La concessione non comporta costituzione di diritti reali in favore del Concessionario, né trasferimento della proprietà o di potestà pubbliche sul bene.
3. L'impianto conserva in ogni momento la propria destinazione pubblica e la funzione di bene strumentale al perseguimento di finalità di interesse generale.
4. Il Comune potrà usare o disporre l'utilizzo per propri scopi in qualsiasi momento.

Art. 6 – Canone concessorio

1. La presente concessione è rilasciata senza previsione di canone concessorio in favore del Comune, in ragione della natura sociale, aggregativa ed educativa dell'impianto e della sua qualificazione quale impianto sportivo di base privo di rilevanza economica prevalente.
2. La gratuità del rapporto è giustificata dal fatto che il Concessionario assume integralmente a proprio carico tutti gli oneri della gestione ordinaria dell'impianto, ivi compresi custodia, apertura e chiusura, guardiana, pulizia, manutenzione ordinaria, utenze, assicurazioni, sicurezza e organizzazione delle attività sportive e sociali, con esonero del Comune dai relativi costi.
3. Le parti danno atto che la mancata previsione di un canone è compensata dall'utilità pubblica ritratta dall'Ente, consistente sia nel risparmio di spesa derivante dal mancato impiego di personale e risorse comunali per la gestione diretta dell'impianto (pulizia, custodia, piccola manutenzione, utenze, presidio), sia nella valorizzazione sociale del bene, assicurata attraverso la fruizione pubblica, la prevenzione del degrado e la promozione della pratica sportiva a favore della comunità locale.
4. Resta fermo che il Concessionario non persegue finalità lucrative prevalenti e che eventuali introiti derivanti dalla gestione dovranno essere destinati alla copertura dei costi di



funzionamento e, per l'eventuale eccedenza, al miglioramento dell'impianto e delle attività di interesse sociale ad esso connesse.

Art. 7 – Tariffe d'uso e utilizzo da parte di terzi

1. Qualora il Concessionario consenta l'utilizzo dell'impianto a terzi, dovrà applicare tariffe eque e coerenti con la finalità sociale dell'impianto.
2. Le tariffe dovranno garantire l'accessibilità all'impianto e non potranno assumere carattere speculativo.
3. Il Comune si riserva di formulare osservazioni o richiedere adeguamenti ove le tariffe risultino incompatibili con la funzione pubblica e sociale del bene.

Art. 8 – Obblighi generali del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto con la massima diligenza, correttezza e continuità, nel rispetto della presente convenzione, del progetto gestionale presentato e delle disposizioni impartite dal Comune.
2. In particolare, il Concessionario deve:
 - utilizzare l'impianto esclusivamente per gli scopi consentiti;
 - garantire apertura, chiusura, custodia e vigilanza della struttura;
 - mantenere l'impianto in condizioni di decoro, efficienza e sicurezza;
 - segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni, guasti o situazioni di pericolo;
 - assicurare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, antincendio, di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
 - consentire l'accesso ai tecnici e ai funzionari comunali incaricati dei controlli.
3. Il Concessionario non può mutare la destinazione d'uso dell'impianto né apportare modifiche strutturali senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Art. 9 – Utilizzo pubblico dell'impianto

1. Il Concessionario deve garantire l'uso pubblico dell'impianto secondo criteri di imparzialità, trasparenza e inclusività, compatibilmente con il programma delle attività sportive organizzate.
2. Il Concessionario si impegna a consentire al Comune, alle scuole e ad altri soggetti individuati dall'Amministrazione l'uso dell'impianto, anche a titolo gratuito, in giorni e orari da concordare per iniziative istituzionali, scolastiche, sociali o promozionali.

3. In occasione di eventi, manifestazioni o iniziative promosse dal Comune, il Concessionario presta la necessaria collaborazione tecnico-organizzativa nei limiti delle proprie disponibilità.

Art. 10 – Oneri a carico del Concessionario

1. Sono integralmente a carico del Concessionario gli oneri connessi alla gestione ordinaria dell'impianto.
2. Rientrano, in particolare, tra gli oneri del Concessionario:
 - custodia dell'impianto e delle attrezzature;
 - apertura, chiusura e conduzione dell'impianto;
 - pulizia dei locali, delle aree esterne, degli spogliatoi e dei servizi;
 - manutenzione ordinaria dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici nei limiti previsti dalla presente convenzione;
 - pagamento delle utenze e dei costi di funzionamento, ivi compresi luce, acqua, gas ove presenti, telefono, tassa rifiuti, canoni e spese connesse;
 - acquisizione di permessi, autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari per le attività svolte;
 - pagamento del personale eventualmente impiegato, nonché degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.
3. Restano inoltre a carico del Concessionario tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza dell'attività svolta e all'organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico.

Art. 11 – Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario assume a proprio carico la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative pertinenze.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria:
 - riparazioni minute e sostituzioni di componenti di uso corrente;
 - tinteggiature interne di modesta entità;
 - riparazione o sostituzione di apparecchi sanitari, rubinetterie, irrigatori, centraline, punti luce e componenti non strutturali;
 - manutenzione di quadri elettrici, apparecchiature e distribuzioni a valle degli impianti, nei limiti della normativa vigente;
 - riparazioni di porzioni di tubazioni interne;



- manutenzione di pavimenti, rivestimenti, serramenti, reti, recinzioni, porte da gioco e attrezzature sportive, ove riconducibile al normale uso dell'impianto;
 - cura del verde e pulizia delle aree di pertinenza, se esistenti.
3. Il Concessionario deve eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria senza alterare la configurazione dell'impianto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti.

Art. 12 – Manutenzione straordinaria

1. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria, intesi quali opere strutturali o di rilevante entità necessarie alla conservazione del bene o all'adeguamento normativo dell'impianto.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi straordinari, con relazione dettagliata ove possibile.
3. Il Concessionario non può eseguire direttamente interventi straordinari senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.
4. Eventuali interventi migliorativi proposti dal Concessionario potranno essere autorizzati dal Comune con separato provvedimento che ne disciplini modalità, oneri e regime finale delle opere.

Art. 13 – Sicurezza, vigilanza e responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile della corretta gestione dell'impianto sotto il profilo della sicurezza durante i periodi di utilizzo e apertura al pubblico.
2. Il Concessionario deve osservare e far osservare a utenti, istruttori, operatori e collaboratori tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, prevenzione incendi, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
3. Durante lo svolgimento di manifestazioni o eventi, il Concessionario provvede a propria cura e spese ai servizi eventualmente necessari, compresi controllo accessi, ordine, antincendio, assistenza sanitaria e ogni altro adempimento prescritto.

Art. 14 – Personale e collaboratori

1. Il personale, i volontari, gli istruttori e i collaboratori impiegati dal Concessionario operano sotto l'esclusiva responsabilità del medesimo.
2. Nessun rapporto di lavoro si instaura tra il Comune e il personale del Concessionario.

3. Il Concessionario garantisce che il personale utilizzato sia in possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti per le attività svolte e che sia regolarmente assicurato e formato in materia di sicurezza.

Art. 15 – Divieto di cessione e subconcessione

1. È vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione.
2. È altresì vietata la subconcessione totale o parziale della gestione dell'impianto, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune per specifiche attività accessorie compatibili con la finalità della concessione.

Art. 16 – Rendicontazione e controlli

1. Il Comune esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dell'impianto e può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi, verifiche e richieste documentali.
2. Il Concessionario è tenuto a collaborare pienamente con il Comune e a rimuovere tempestivamente eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 17 – Reinvestimento di eventuali utili

1. In coerenza con la finalità sociale della concessione, eventuali avanzi o utili derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere reinvestiti prioritariamente nel miglioramento della fruizione, della funzionalità e della sicurezza della struttura o nello svolgimento di attività sportive e sociali connesse all'impianto.
2. È esclusa ogni utilizzazione degli eventuali utili incompatibile con la natura non lucrativa dell'affidamento.

Art. 18 – Inadempimenti, decadenza e risoluzione

1. Costituiscono cause di decadenza o risoluzione della concessione, previa contestazione e assegnazione di un termine per controdedurre o adempiere, salvo i casi di particolare gravità:
 - utilizzo dell'impianto per finalità diverse da quelle consentite;
 - gravi o reiterate violazioni degli obblighi di manutenzione, sicurezza o custodia;
 - perdita dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione;
 - cessione o subconcessione non autorizzata;
 - mancata attivazione o interruzione ingiustificata della gestione;
 - gravi danni arrecati all'impianto per dolo o colpa;
 - violazioni di legge o della presente convenzione incompatibili con la prosecuzione del rapporto.



2. In caso di decadenza o risoluzione, il Comune rientra immediatamente nella disponibilità dell'impianto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 19 – Recesso per pubblico interesse

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, senza che il Concessionario possa vantare pretese risarcitorie, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri non ammortizzati previamente autorizzati e documentati, se dovuti secondo legge.

Art. 20 – Riconsegna dell'impianto

1. Alla scadenza, cessazione, decadenza o risoluzione della concessione, il Concessionario deve restituire immediatamente l'impianto libero da persone e cose, in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.
2. Eventuali opere, migliorie o addizioni eseguite senza autorizzazione non danno diritto ad indennizzo.
3. Le opere autorizzate restano acquisite al patrimonio comunale, salvo diversa determinazione espressa del Comune.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati nell'ambito del presente rapporto saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla gestione della concessione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 24 – Rinvio e foro competente

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile, alla normativa speciale in materia di impianti sportivi, al D.Lgs. 267/2000, al D.Lgs. 36/2023 per i principi applicabili, nonché agli atti comunali vigenti.
2. Per ogni controversia che non possa essere definita in via bonaria è competente il Foro di Enna, salva la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo _____, data ___ / ___ / _____

Per il Comune di _____

Per il Concessionario